

R.G. 2293/2013

Il giudice a scioglimento della riserva che precede osserva:

A ha proposto ricorso cautelare chiedendo che venga sospesa l'efficacia della delibera assunta dal consiglio di amministrazione della società cooperativa edilizia B e di cui è stata data comunicazione con lettera 1.3.2013 con cui è stata disposta la sua esclusione per non aver adempiuto alla richiesta del 24.4.2012 in particolare relativa al versamento della partecipazione sociale.

A sostegno della richiesta ha rilevato che l'importo richiesto di € 25,82 non era dovuto poiché egli aveva versato fin dal 2007 la quota dovuta; che in ogni caso lo statuto all'art 15 comma due prevedeva che l'esclusione di socio dovesse esser deliberata previa intimazione a rimuoverne ove possibile le cause, mentre nella fattispecie ciò non era avvenuto; che la sua esclusione era motivata solo dalla volontà di escludere un socio "scomodo"; che nella lettera 1.3.2013 non era neppure indicato quando la delibera era stata assunta e la delibera non era stata allegata neppure per estratto. Ha altresì invocato il *periculum in mora*.

Parte resistente si è costituita in giudizio rilevando che la quota di € 25,82 era dovuta perché si trattava di quota associativa (e non quota alloggio per la quale non era stato previsto in sede di scissione alcun concambio) e che le altre spese erano dovute come risultante dalle delibere 16.5.2012 e 14.11.2012.

Premesso che al socio escluso non deve necessariamente essere comunicata la delibera di esclusione essendo sufficiente che gli sia comunicato il contenuto della delibera (Cass. n. 11402/2004), e' assorbente nella fattispecie il rilievo che lo statuto sociale all'art 15 prevede che "l'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne ove possibile le cause".

Nella fattispecie è stata richiesta con lettera in data 24.4.2012 ad A il pagamento di importi indicati in € 25,82 per "quota capitale coop. B", € 210,70 spese di scissione, € 197,11 fondo spese assicurative/legali per totali € 433,63.

Con tale lettera vi è stato solo l'"invito a regolarizzare la posizione nei confronti della società" senza alcuna intimazione a rimuovere cause di esclusione; a tale richiesta è stata data risposta dal socio con lettera dell'8.5.2012 con cui è stato richiesto di giustificare la pretesa affinché potesse essere valutata, ritenendola in difetto frutto di errore. A fronte di tale richiesta interlocutoria nulla risulta esser stato poi comunicato al socio ed in particolare non risulta essergli stata rivolta la prescritta intimazione di tal che delibera di esclusione è viziata per in difetto della intimazione al socio, prevista dallo statuto, a rimuovere la causa di esclusione.

A ciò si aggiunga che la somma di € 25,82 nella richiesta di pagamento è stata indicata espressamente come "quota capitale" nell'atto di scissione (v. doc. 4) e per contro espressamente previsto che "le quote di partecipazione al capitale delle società di nuova costituzione sono

assegnate ai soci delle medesime in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della società scissa"; ciò senza concambio o conguagli in denaro. La somma de qua, richiesta nella missiva citata a titolo di quota capitale (e corrispondendo peraltro quanto chiesto proprio al valore della singola quota capitale determinata nell'atto di scissione in € 25,82), non era dunque dovuta. Neppure risulta la fonte, nell'an e/o nel quantum dell'obbligo di pagare le ed spese di scissione e il fondo spese assicurative legali, non avendo in particolare l'assemblea del 16.5.2012 e 14.11.2012 (citate dalla resistente) affatto chiarito la genesi di tali asseriti obblighi.

Per il resto la delibera è assolutamente generica (scarsamente collabora e/o coopera nello svolgimento dell'attività sociale) e quindi inadeguata ad indicare specifica causa di esclusione. Ciò posto sussiste fumus della pretesa del ricorrente.

Sussiste altresì il periculum in mora, anche valutando comparativamente le esigenze del socio e quelle della società atteso che medio tempore il socio non può esercitare i diritti che gli competono in seno alla società.

Spese all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Dispone nei confronti della società Cooperativa Edilizia B la sospensione della efficacia della delibera di esclusione del socio A assunta dal consiglio di amministrazione in data 29.2.2013.

Si comunichi.

Venezia 18.6.2013

Il giudice


